

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 1608/2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2003
concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario disporre di statistiche comparabili in materia di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di scienza e tecnologia in generale, al fine di sostenere le politiche della Comunità.
- (2) La decisione 94/78/CE, Euratom del Consiglio, del 24 gennaio 1994, che istituisce un programma pluriennale per lo sviluppo delle statistiche comunitarie in materia di ricerca, sviluppo e innovazione ⁽³⁾, ha posto in rilievo l'obiettivo di costituire un quadro di riferimento comunitario per le statistiche e un sistema armonizzato di informazione statistica comunitaria in questo settore.
- (3) La relazione finale sul periodo 1994-1997 del programma sottolinea la necessità di proseguire il lavoro, di assicurare una più rapida disponibilità dei dati, di estendere la copertura regionale e di incrementare la comparabilità dei dati stessi.
- (4) Conformemente alla decisione 1999/126/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al programma statistico della Comunità 1998-2002 ⁽⁴⁾, il sistema d'informazione statistica deve sostenere la gestione delle politiche della Comunità in materia di scienza e tecnologia, nonché la valutazione delle capacità di ricerca, sviluppo e innovazione delle regioni, ai fini dell'amministrazione dei fondi strutturali.

- (5) Conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽⁵⁾, tali statistiche devono ispirarsi ai principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza.

- (6) Per garantire l'utilità e la comparabilità dei dati ed evitare sovrapposizioni nei lavori, la Comunità dovrebbe tenere conto dei lavori effettuati in collaborazione con l'OCSE o da tale organismo e da altre organizzazioni internazionali sulle statistiche in materia di scienza e tecnologia, specialmente in merito alle caratteristiche dei dati che devono essere trasmessi dagli Stati membri.

- (7) La politica della Comunità in materia di scienza, tecnologia e innovazione attribuisce particolare importanza al rafforzamento della base scientifica e tecnologica delle aziende europee, in vista di una maggiore capacità innovativa e di una più grande competitività a livello internazionale e regionale, realizzando così i vantaggi della società dell'informazione, promuovendo il trasferimento delle tecnologie, migliorando le attività nel settore dei diritti di proprietà intellettuale e lo sviluppo della mobilità delle risorse umane, e infine promuovendo l'egualianza fra uomini e donne in campo scientifico.

- (8) I principi del rapporto costi/benefici e della pertinenza dovrebbero essere applicati alle procedure per la raccolta dei dati da parte delle industrie e delle amministrazioni, tenendo conto del necessario livello qualitativo dei dati e dell'onere per i rispondenti.

- (9) È essenziale assicurare il coordinamento degli sviluppi in materia di statistiche ufficiali su scienza e tecnologia, anche allo scopo di soddisfare le esigenze fondamentali delle amministrazioni nazionali, regionali e locali, delle organizzazioni internazionali, degli operatori economici, delle associazioni di categoria e del pubblico in generale.

⁽¹⁾ GU C 332 E del 27.2.2001, pag. 238.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 2 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del 17 marzo 2003 (GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 58) e decisione del Parlamento europeo del 19 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 38 del 9.2.1994, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 42 del 16.6.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

- (10) La decisione 1999/173/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato «Accrescere il potenziale umano di ricerca e la base di conoscenze socioeconomiche» (1998 -2002) ⁽¹⁾ e la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) ⁽²⁾ dovrebbero essere prese in considerazione allo scopo di evitare eventuali ripetizioni.
- (11) La risoluzione del Consiglio, del 26 giugno 2001, su scienza e società e donne e scienza ⁽³⁾, che ha accolto con soddisfazione i lavori del gruppo di Helsinki e ha invitato gli Stati membri e la Commissione a proseguire gli sforzi intrapresi per promuovere la presenza delle donne nel mondo scientifico a livello nazionale, dovrebbe essere presa in considerazione, in particolare per quanto concerne la raccolta di statistiche, disaggregate quanto al genere, sulle risorse umane in campo scientifico e tecnologico, nonché per lo sviluppo di indicatori che consentano di monitorare i progressi compiuti verso la parità tra uomini e donne nella ricerca europea.
- (12) Le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (13) Il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽⁵⁾, è stato consultato in conformità all'articolo 3 di tale decisione.
- (14) Il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) ha espresso il proprio parere,
- attività, tenuto conto della dimensione regionale e producendo laddove possibile statistiche in materia di scienza e tecnologia basate sulla classificazione NUTS.
- Sviluppo di nuove variabili statistiche da produrre su base permanente in grado di fornire informazioni più complete sulla scienza e la tecnologia, in particolare per la rilevazione dell'output delle attività di scienza e tecnologia, della diffusione delle conoscenze, e, più in generale, del rendimento dell'innovazione. Tali informazioni sono necessarie in vista della formulazione e della valutazione di politiche in materia di scienza e tecnologia in economie sempre più basate sulle conoscenze. In particolare, la Comunità dà la priorità ai settori seguenti:
 - innovazione (tecnologica e non tecnologica),
 - risorse umane dedicate alla scienza e tecnologia,
 - brevetti (statistiche sui brevetti ricavate dalle basi dati degli uffici brevetti nazionali ed europeo),
 - statistiche sulle attività ad alta tecnologia (identificazione e classificazione di prodotti e servizi, misurazione del rendimento economico e del contributo alla crescita dell'economia),
 - statistiche disaggregate in base al genere su scienza e tecnologia.
 - Miglioramento e aggiornamento degli standard e dei manuali esistenti in materia di metodi e di concetti, con particolare riferimento ai concetti nel settore dei servizi, e a metodi coordinati per la misurazione delle attività di R & S. Inoltre, la Comunità intensificherà la cooperazione con l'OCSE e con altre organizzazioni internazionali, al fine di garantire la comparabilità dei dati e evitare la duplicazione degli sforzi.
 - Miglioramento della qualità dei dati, in particolare della loro comparabilità, precisione e tempestività.
 - Miglioramento della diffusione, dell'accessibilità e della documentazione delle informazioni statistiche.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'obiettivo della presente decisione è l'istituzione di un sistema d'informazione statistica comunitaria in materia di scienza, tecnologia e innovazione al fine di consentire il sostegno e il monitoraggio delle politiche della Comunità.

Articolo 2

L'obiettivo di cui all'articolo 1 è realizzato mediante le seguenti azioni statistiche individuali:

- Trasmissione di statistiche da parte degli Stati membri su base regolare e entro scadenze specifiche, in particolare statistiche sulle attività di Ricerca e Sviluppo in tutti i settori di attività, ed anche sul finanziamento delle attività R & S, compresi gli stanziamenti governativi di bilancio per tali

⁽¹⁾ GU L 64 del 12.3.1999, pag. 105.

⁽²⁾ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 199 del 14.7.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

Articolo 3

Sarà tenuto conto delle capacità disponibili all'interno degli Stati membri per la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché per lo sviluppo di metodi e variabili.

I provvedimenti necessari per l'applicazione della presente decisione sono adottati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito in virtù dell'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

La Commissione, entro quattro anni dalla pubblicazione della presente decisione, e successivamente ogni triennio, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2.

Tale relazione esamina, fra l'altro, i costi delle azioni e i relativi oneri per i rispondenti in rapporto ai benefici derivanti dalla disponibilità dei dati ed alla soddisfazione degli utenti.

Successivamente a tale relazione, la Commissione propone gli eventuali provvedimenti necessari per migliorare l'applicazione della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANNIO